

## **ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2020 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI**

### **I SOGGETTI OBBLIGATI**

#### **1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SP – anno 2020"**

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SP – anno 2020", debitamente compilato, il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i soggetti economici in possesso, al 1° gennaio 2020, di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

Sono esentati dall'obbligo di trasmissione del modello "Contributo SP – anno 2020" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018 (oppure 2018-2019 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

#### **2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2020**

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 i soggetti di cui al punto 1 che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nell'esercizio finanziario 2018 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 4 novembre 2019), come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SP – anno 2020" (campo 4).

#### **3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo per l'anno 2020**

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo per l'anno 2020 i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello "Contributo SP – Anno 2020" – sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che al 20 aprile 2020 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, nonché le imprese sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

#### **4. I casi di fusione o cessione societaria**

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, gli obblighi relativi alla compilazione e trasmissione del modello “Contributo SP – anno 2020” e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione. Il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell’esercizio finanziario 2018 da ciascuna entità coinvolta nell’operazione, fornendo, nel riquadro 2F, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi alle singole società che concorrono alla formazione della base imponibile.

### **IL MODELLO “CONTRIBUTO SP – ANNO 2020”**

#### **5. Le modalità di accesso al modello “Contributo SP – Anno 2020”: il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente**

##### ***Il portale***

Il modello telematico “Contributo SP – Anno 2020” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore postale è disponibile sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

##### ***La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)***

L’accesso al Portale è consentito attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo SP - Anno 2020” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l’accesso al Portale.

##### ***La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)***

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla CCIAA che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati. È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “Contributo SP – Anno 2020” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all’indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

### ***La selezione dell’impresa e dell’anno di contribuzione***

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “Modello SP”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2020). Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.

## **LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

### **6. Informazioni anagrafiche**

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione “Dati anagrafici” del modello “Contributo SP – anno 2020”, disponibile sul Portale.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l’accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l’utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

## **7. La base di calcolo del contributo per l'anno 2020: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A)**

La base di calcolo del contributo per l'anno 2020 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni o altra scrittura contabile equivalente) risultante dall'ultimo bilancio o rendiconto formale approvato prima del 4 novembre 2019, data di adozione della delibera n. 435/19/CONS.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie – relative all'esercizio finanziario 2018 – corrispondenti alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2018, corrispondente a “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (campo 1). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell'importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

## **8. I ricavi conseguiti nel settore postale (riquadro 2B)**

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

- a. attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- b. altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Pertanto, i soggetti che operano in virtù di più di un titolo abilitativo indicano separatamente i ricavi percepiti in ciascun ambito di attività.

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale anche le somme percepite per l'onere derivante dalla

fornitura del servizio universale e i ricavi per i servizi affidati in esclusiva ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

#### **9. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale (riquadro 2C)**

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale sono indicati nel riquadro 2C, in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.

Si sottolinea, che ai sensi della classificazione Ateco 2007, dalla classe 49.41 sono escluse le attività postali e di corriere (i cui ricavi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadro 2B) e dalla classe 52.29 sono escluse le attività di corriere (i cui ricavi anch'essi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella medesima voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadro 2B). L'eventuale valorizzazione dei ricavi collegati alle attività di cui alle classi 49.41 e 52.29 deve essere giustificata in uno specifico prospetto da allegare nel riquadro 2E.

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.

La somma dei ricavi conseguiti nel settore postale e dei ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

#### **10. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 (riquadro 2D)**

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente per l'anno 2020 (campo 5), applicando l'aliquota contributiva, pari all'1,35 per mille, al valore riportato nel campo "Imponibile contributo 2020" (campo 4).

#### **11. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2E)**

I ricavi conseguiti dall'impresa, nell'esercizio finanziario 2018, derivanti dalle attività che non rientrano nel settore postale (indicati nel riquadro 2C) devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare (nel riquadro 2E), i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “Contributo SP – anno 2020”. Per allegare i documenti, il modello telematico prevede un’apposita area “Allegati”.

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità mediante applicazione dell’aliquota all’intera voce A1 del conto economico.

Il bilancio d’esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati del modello telematico.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi provvedono ad allegare la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 2E.

#### **12. Società controllate, collegate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (riquadro 2F)**

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società (riquadro 2F nell’area “Ulteriori informazioni”).

#### **13. Trasmissione del modello**

Il modello “Contributo SP – Anno 2020”, debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

## **L’INVIO DEL MODELLO “CONTRIBUTO SP – ANNO 2020” E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

#### **14. Il modello telematico “Contributo SP – anno 2020”**

Il modello telematico “Contributo SP – 2020” è trasmesso per mezzo del Portale.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all’interno del Portale, nella sezione “Archivio pratiche”, che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l’invio del modello telematico “Contributo SP – anno 2020” è il 20 aprile 2020.

## **15. Modalità di versamento del contributo**

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2020 è il 20 aprile 2020.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2020 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;
- 2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:
  - a. tramite bonifico bancario sul c/c IT59S0542404297000000000582 acceso presso la Banca Popolare di Bari e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  - b. nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV generato dal modello;
  - c. una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare, cliccando sul pulsante "Pagamento con Bonifico" nell'area "Pagamenti Contributi", importo, data valuta e numero del bonifico.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

## **IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI**

### **16. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace**

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

### **17. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento**

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per

il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l’Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l’adempimento. La mancata ottemperanza comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.